

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Adottato con deliberazione C.C. n. del

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel Comune di Fagagna nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

Art. 2
Soggetti passivi

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Fagagna alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Art. 3
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Comune.

Art. 4
Competenza a determinare l'aliquota

1. La determinazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, nel rispetto del limite massimo stabilito dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A partire dall'anno 2007 l'aliquota viene stabilita in misura pari allo 0,5 per cento (zerovirgolacinque per cento).

Art. 5
Efficacia della deliberazione di determinazione dell'aliquota

1. L'efficacia della deliberazione di cui all'art.4 decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita all'art.4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 7 Esenzioni

1. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetti passivi

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Competenza a determinare l'aliquota

Art. 5 - Efficacia della deliberazione di determinazione dell'aliquota

Art. 6 - Calcolo dell'addizionale

Art. 7 - Esenzioni